

DETERMINAZIONE INTEGRATIVA N.3 DEL 28/12/2020

OGGETTO: Determinazione integrativa della determinazione n.2 del 6 maggio 2020 – Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., per il servizio di sanificazione Unità Territoriale ACI di Pistoia, nell'ambito delle misure urgenti di prevenzione e sicurezza contro il rischio di contagio da Covid-19, posticipazione scadenza al 31 gennaio 2021..

SmartCIG n. ZA62CE6AFD

LA RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI PISTOIA

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI per il triennio 2020 - 2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23 gennaio 2020, ai sensi dell'art.2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, dalla legge 30 ottobre 2013 n.125,

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e del 8 aprile 2019;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T) 2020 – 2022, redatto ai sensi dell'art.1, comma 2-bis della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 33/2013, come modificato da D.Lgs. 97/2016, nonché le disposizioni di cui all'art.29 del D. Lgs.50/2016

VISTO il provvedimento prot. n..022/0004177 del 11/06/2019 con il quale il Direttore della Direzione Risorse Umane ha conferito al sottoscritto, con decorrenza dal 15/06/2019 e scadenza al 14/06/2021, l'incarico di Responsabile di Struttura per l'Unità Territoriale di Pistoia;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30 ottobre 2019 nonché il Budget

annuale per l'anno 2021, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 21 ottobre 2020;

VISTO il budget di gestione per l'esercizio 2020, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTO altresì il budget di gestione per l'anno 2021, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n.3676 del 3 dicembre 2019 che, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2020, ha stabilito in €35.000,00, e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n.3738 del 16 novembre 2020 la che, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2021, ha stabilito in €35.000,00, e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, “*Codice dei Contratti Pubblici*”, implementato e modificato dal decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017 e dalla successiva Legge 14 giugno 2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019 n.32.

VISTO, in particolare, l'art.32, comma 2, secondo inciso, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale prevede che la stazione appaltante, per le procedure di cui all'art.36, comma 2, lett.a) e b), possa procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTO l'art.35 del Codice dei contratti pubblici, che ha recepito i Regolamenti (UE) 2019/1827,1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019 di modifica della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie comunitarie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari, fissando e stabilendo, a decorrere dal 01.01.2020, la soglia in € 214.000,00, escluso IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e servizi affidati dagli enti pubblici;

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 - *Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture* ;

VISTO l'art.36, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che prevede le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, nonché al Decreto

Legge 18 aprile 2019 n.32 convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dal comma 130 dell'art.1 della Legge n.145/2018 il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTI in merito alla nomina e alle funzioni del responsabile del procedimento, gli artt. 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i., l'art.31 del Codice dei contratti pubblici (*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento*), nonché le Linee Guida n.3 "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio n.1007 dell'11.10.2017;

VISTO l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un Responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art.42 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i. e l'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, introdotto dalla Legge 190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

VISTO il D.L. 7/10/2020 n.125 con cui il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza per Covid al 31 gennaio 2021;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro siglato il 14 marzo 2020 dalle organizzazioni datoriali e sindacali nonché il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro siglato il 24 aprile 2020 dalle organizzazioni datoriali e sindacali, ad integrazione del Protocollo del 14 marzo 2020;

VISTO il Protocollo del 24 luglio 2020 per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "COVID-19" siglato da Ministro per la Pubblica Amministrazione e Organizzazioni sindacali.

CONSIDERATA la necessità di continuare ad "*assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni di attesa dell'utenza.*", quali misure per la prevenzione della diffusione del contagio, per mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e, contestualmente, garantire la continuità dei servizi;

VISTA la Determinazione n.2 del 6 maggio 2020 con cui si affidava, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla società Antares società cooperativa l'esecuzione di tre cicli di sanificazioni verso il corrispettivo di €750,00, oltre IVA, per ciascun intervento.

CONSIDERATO che dei tre cicli di sanificazione ne è stato effettuato soltanto uno nel corso dell'anno 2020, residuando due servizi;

CONSIDERATO che trattasi di contratto legato all'esecuzione della prestazione dei servizi di sanificazione, qualora se ne presenti la necessità, a tutela della salute dei dipendenti ed utenti, piuttosto che ad una scadenza temporale di natura negoziale, in concomitanza con l'evolversi della situazione epidemiologica e normativa;

VERIFICATA la disponibilità della Società Antares a garantire il servizio fino all'attuale termine emergenziale, stabilito al 31 gennaio 2021, alle medesime condizioni prestazionali ed economiche di cui all'affidamento sottoscritto in data 6 maggio 2020, come da pec prot. UPPT/0003958/20 del 04/11/2020.

CONSIDERATO che il ricorso alla suddetta rinegoziazione risulta rispondente ai principi di semplificazione, tempestività, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura di budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si dà atto della rinegoziazione con la Società Antares società cooperativa, dell'esecuzione dei rimanenti due servizi di sanificazione da effettuarsi, all'occorrenza, **entro il 31 gennaio 2021**, verso il corrispettivo residuo complessivo di € 1500,00, oltre IVA, .

La suddetta spesa verrà contabilizzata sul conto di costo n. 410718001 a valere sui budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2020 per €750,00 oltre IVA, e sul conto di costo n. 410718001 a valere sui budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2021 per € 750,00, oltre IVA, all'unità territoriale di Pistoia, quale Unità Organizzativa Gestore 4691, C.d.R. 469.

Di stabilire che gli importi verranno liquidati, per ogni singolo intervento di sanificazione, previa verifica della corretta esecuzione e del rilascio della relazione e della certificazione attestante la sanificazione svolta in conformità alle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.

Si dà atto che la Ditta risulta:

- in possesso di DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi e previdenziali;
- regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento;
- non risultano annotazioni dal Casellario Informatico tenuto presso l'Osservatorio dell'ANAC.

Il pagamento della fattura sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare e verrà effettuato con le modalità di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Il sistema Smart CIG dell'ANAC ha assegnato alla presente procedura il n. ZBC2F9C3FB;

La sottoscritta assume la Responsabilità del procedimento di cui all'at.31. D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i;

Si dispone che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., venga pubblicato, ai sensi dell'art.29 del Codice dei contratti pubblici, sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti, nonché sul portale del MIT "*serviziocontrattipubblici*"

La Responsabile dell'U.T. Di Pistoia
Gianna Guiducci

